



COMUNE DI CASTELLANA GROTTTE

Provincia di Bari

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 119 del 4/10/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE del documento sottoscritto dai Sindaci dei Comuni di Alberobello, Castellana Grotte, Cisternino, Locorotondo, Martina Franca e Putignano e recante OSSERVAZIONI alla delibera di Giunta Regionale n. 1435 del 2 agosto 2013.

L'anno **duemilatredici**, il giorno **quattro** del mese di **ottobre**, con inizio alle ore 13,30, nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone di:

		Presenti	Assenti
prof. Francesco TRICASE	<i>Sindaco</i>	x	
geom. Giovanni Bianco	<i>Vice Sindaco</i>	x	
dott.ssa Cinzia Valerio	<i>Assessore</i>	x	
p.i. Antonio Campanella	<i>Assessore</i>	x	
rag. Giovanni Romanazzi	<i>Assessore</i>	x	
arch. Maurizio Pace	<i>Assessore</i>	x	
		6	0

Partecipa il Segretario Generale dott. Gerardo Gallicchio

LA GIUNTA

PRESO ATTO:

CHE con delibera n. 1435 del 2 agosto 2013, pubblicata sul BURP n. 108 del 06.08.2013, la Giunta Regionale ha adottato il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia,

CHE con delibera n. 1598 del 03-09-2013 la Giunta Regionale ha prorogato fino al 7 ottobre 2013 il periodo di pubblicazione del PPTR adottato con DGR n. 1435 del 02-08-2013, dando atto che le osservazioni potranno pertanto essere presentate da parte di chiunque ne abbia interesse entro i trenta giorni successivi e quindi sino al 6 novembre 2013;

CONSIDERATO:

CHE tale Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia, a far data dall'adozione, incide in modo significativo sul patrimonio sul quale fondare un futuro durevole e sostenibile non solo dal punto di vista ambientale, territoriale e urbano, ma anche dal punto di vista sociale e culturale;

CHE per i Contesti territoriali, caratterizzati da differenti rapporti tra le componenti agricole/produktive, ambientali, paesaggistiche, insediative, è opportuno stabilire dispositivi atti a promuovere specifiche azioni di tutela, recupero e valorizzazione di dette componenti al fine di assicurare la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici presenti sul territorio;

CHE l'obiettivo del Piano è costruire regole condivise di trasformazione del territorio che consentano di mantenerne e svilupparne l'identità, i valori, e che ne elevino la qualità ecologica, paesaggistica e insediativa;

CHE l'articolazione del territorio della Valle d'Itria, costituisce un importante momento di sintesi interpretativa del complesso quadro delle conoscenze, esso rappresenta parti del territorio connotate da uno o più specifici caratteri dominanti sotto il profilo Ambientale, paesistico, storico-culturale, insediativo, infrastrutturale, e da altrettante specifiche e significative relazioni e tendenze evolutive che li interessano;

CHE Il territorio rurale della Valle d'Itria è da considerare come un "Paesaggio naturale e costruito" entro il quale si esplicano attività produttive primarie, attività residenziali ed attività turistiche, con la finalità principale di mantenere e valorizzare gli assetti paesaggistico-ambientali dei siti;

CHE è fin troppo evidente che quella della Valle d'Itria non possa più essere intesa come una comunità di agricoltori, ma l'attività agricola e turistica resta fondamentale per l'identità del territorio e per le sue prospettive globali future;

TANTO PREMESSO nella prospettiva dello sviluppo sostenibile in ragione dei diversi ruoli oggi assegnati al territorio, legati non solo alla produzione agricola e zootecnica ma anche all'assolvimento di funzioni ambientali e alla produzione di paesaggi, **i Sindaci dei Comuni di Alberobello, Castellana Grotte, Cisternino, Locorotondo, Martina Franca e Putignano ritenendo opportuno perseguire:**

- la salvaguardia e valorizzazione del paesaggio rurale nella sua connotazione economica e strutturale tradizionale;
- promuovere il sistema produttivo aziendale per le funzioni e tipologie produttive significative e lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile e multifunzionale;
- preservare i suoli di elevato pregio attuale e potenziale ai fini della produzione agricola, per caratteristiche fisiche o infrastrutturali;

- la valorizzazione della funzione dello spazio rurale di riequilibrio ambientale e di mitigazione degli impatti negativi degli insediamenti, prestando particolare attenzione alle zone di maggior pregio ambientale e a più basso livello di produttività;
- la promozione della permanenza delle attività agricole e mantenimento di una comunità rurale vitale, specie nelle aree marginali, quale presidio del territorio indispensabile per la sua manutenzione e salvaguardia, incentivando lo sviluppo nelle aziende agricole di attività complementari, quali il recupero delle coltivazioni, il bed & breakfast e la trasformazione dei prodotti di eccellenza;
- la promozione del recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare riguardo a quello di valore storico/architettonico/ambientale,

ritenendo, inoltre, necessario assicurare :

- la conservazione o la ricostituzione del paesaggio rurale e del relativo patrimonio di biodiversità, delle singole specie animali o vegetali, dei relativi habitat e delle associazioni vegetali e forestali;
- la salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibili e dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici presenti sul territorio;
- la salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e idrogeologici e degli equilibri ecologici;
- la salvaguardia degli elementi identitari del territorio;
- la possibilità di consentire le attività integrative del reddito agricolo, quali la silvicoltura, l'offerta di servizi ambientali, ricreativi, per il tempo libero e per un reale agriturismo, nonché l'offerta di ospitalità rurale diffusa mediante il recupero del patrimonio edilizio esistente con l'eventuale aggiunta dei servizi connessi con l'attività,

hanno sottoscritto in data 2 ottobre 2013 un documento, allegato al presente deliberato, elaborato e condiviso negli innumerevoli incontri tenutosi presso le loro sedi istituzionali, da proporre **a norma dell'art. 2 comma 4 ultima parte della l.r. 7 ottobre 2009 n. 20**, al Presidente della Regione Puglia quale **OSSERVAZIONI** alla delibera di Giunta Regionale n. 1435 del 2 agosto 2013, pubblicata sul BURP n. 108 del 06.08.2013.

VISTA la delibera n. 1435 del 2 agosto 2013, pubblicata sul BURP n. 108 del 06.08.2013, con la quale la Giunta Regionale ha adottato il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia;

VISTA la L.R. 7 ottobre 2009 n. 20;

VISTO il D.Lgs. n. 42/2004;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica del responsabile del V Servizio Ing. Andrea Ingrassia del 03.10.2013;

RILEVATO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrate;

DELIBERA

1. **DI FARE PROPRIO E APPROVARE** il documento sottoscritto dai Sindaci dei Comuni di Alberobello, Castellana Grotte, Cisternino, Locorotondo, Martina Franca e Putignano in data 2 ottobre 2013, allegato al presente deliberato quale parte integrante e sostanziale;
2. **DI PROPORRE** il citato documento, **a norma dell'art. 2 comma 4 ultima parte della L.R. 7 ottobre 2009 n. 20**, al Presidente della Regione Puglia, quale

OSSERVAZIONI alla delibera di Giunta Regionale n. 1435 del 2 agosto 2013, pubblicata sul BURP n. 108 del 06.08.2013;

3. DI TRASMETTERE, per il tramite degli uffici competenti, il presente deliberato al Presidente della Giunta Regionale, al Consiglio Regionale, al Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia, al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali;

4. DI RENDERE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica: Si esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Castellana Grotte, 03/10/2013

Il Responsabile del Servizio
f.to Ing. Andrea INGRASSIA

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATIVO COMUNALE

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Il Sindaco
f.to prof. Francesco Tricase

Il Segretario Generale
dott. Gerardo Gallicchio

Registro albo n:1393

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 04/10/2013 al 19/10/2013.

Castellana Grotte, 04 ottobre 2013

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

La presente deliberazione:

- è stata comunicata ai capigruppo consiliari nel primo giorno di pubblicazione tramite posta elettronica;
- è divenuta esecutiva il giorno 04/10/2013 in quanto:

dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 04/10/2013

Il Responsabile del procedimento
f.to sig.ra Margherita Donghia

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE



DOCUMENTO CONGIUNTO

sottoscritto dai Sindaci dei Comuni di Alberobello, Castellana Grotte, Cisternino, Locorotondo, Martina Franca e Putignano concernente la approvazione delle **Osservazioni al Piano Paesistico Territoriale Regionale (PPTR)** adottato dalla Regione Puglia con delibera G. R. n. 1435/2.8.2013 e pubblicato in data 6.8.2013.

- Premesso che la Regione Puglia, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, c. 2 della L.R. n.7.10.2009, n. 20 "Norme per la pianificazione urbanistica" ha predisposto il Piano Paesaggistico Territoriale regionale (PPTR), adottato con delibera GR n. 1435 del 2 agosto 2013, pubblicata sul BURP n. 108 del 06.08.2013;
- Che ai sensi del comma 4 del citato art. 2 l.r. 20/2009, il PPTR è stato pubblicato sul sito Internet della Regione Puglia "per la durata di trenta giorni, durante i quali chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni indirizzate al Presidente della Regione entro il trentesimo giorno successivo al periodo di pubblicazione";
- Atteso che il PPTR, secondo quanto stabilito al paragrafo 3.3. della Relazione generale, articola l'intero territorio regionale in "ambiti paesaggistici", sulla base delle "caratteristiche naturali e storiche" secondo cui gli ambiti stessi si configurano come "ambiti territoriali paesistici" (riferiti al comma 2 dell'art. 135 del codice del paesaggio) e cioè come sistemi territoriali e paesaggistici-individuati su scala sub regionale - caratterizzati da particolari relazioni tra le componenti fisico-ambientali, storico-insediative e culturali che ne connotano "l'identità di lunga durata";
- Che tra gli altri il PPTR individua l'Ambito del paesaggio denominato "Murgia dei Trulli" (ambito 7) al cui interno viene individuata quale "figura territoriale e paesaggistica" la Valle d'Itria (7.1);
- Che tale "unità minima di paesaggio" ricomprende i territori dei comuni di Martina Franca, Alberobello, Locorotondo e Cisternino, caratterizzati da tutte quelle componenti geo morfologiche, paesaggistiche, economiche e culturali e antropiche che ne identificano storicamente la tipicità;
- Che la stessa figura territoriale e paesaggistica si estende anche nel territorio dei Comune di Castellana Grotte e Putignano;
- Ricordato che già in occasione della formulazione delle Osservazioni all'Atto di indirizzo regionale circa la gestione delle trasformazioni antropiche nell'ambito della "Valle dei trulli", (in applicazione dell' art. 3.16 del PUTT/P e della corretta interpretazione del punto 6.4 dell'art. 2,5), i Sindaci dei Comuni di Alberobello, Cisternino, Locorotondo e Martina Franca elaborarono e sottoscrissero congiuntamente, in data 20 agosto 2012, l'Osservazione al suindicato Atto Regionale di indirizzo;
- Che la Regione ha riconosciuto il valore e la ragionevolezza di molti dei contenuti in tale documento riportati, riproducendoli in atti successivamente adottati, tra i quali, appunto, il PPTR;
- Che analoga esigenza viene manifestata dai Sindaci dei medesimi Comuni anche in occasione della formulazione delle necessarie osservazioni che si intendono riferire al PPTR;
- Che a tale scopo, nei Comuni interessati, sono stati organizzati numerosi incontri con i cittadini, le associazioni ambientaliste e culturali, gli ordini professionali, oltre che incontri operativi

congiunti tra i rispettivi Uffici tecnici (a Locorotondo il 23 e 24 settembre, a Cisternino il 26 settembre, a Martina Franca il 29 agosto, il 16, 20 e 27 settembre), ad Alberobello il 20 settembre e il 2 ottobre) e a Putignano il 2 ottobre 2013;

- Che tra i soggetti coinvolti, alcuni hanno fatto pervenire contributi e riflessioni che i tecnici dei Comuni interessati hanno tenuto in debito conto in sede di formulazione delle osservazioni al PPTR;

Tutto ciò premesso,

I Sindaci dei Comuni di Alberobello, Castellana Grotte, Cisternino, Locorotondo, Martina Franca e Putignano sottoscrivono il presente Documento congiunto con il quale approvano le **Osservazioni al Piano Paesistico Territoriale Regionale (PPTR)** predisposte congiuntamente dai rispettivi Uffici tecnici a seguito di approfondita analisi del PPTR e di alcune criticità nello stesso individuate con riferimento alla Valle d'Itria, anche avvalendosi del contributo dei cittadini, delle Associazioni ambientaliste e degli Ordini professionali.

Tali Osservazioni, previa presa d'atto delle rispettive Giunte Comunali, saranno inviate alla Regione Puglia secondo quanto disposto dalla L.R. n. 20/2009 e della deliberazione GR n. 1435/2.8.2013 e succ.

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATIVO



CASTELLANA
GROTTE



CISTERNINO



LOCOROTONDO



MARTINA FRANCA



ALBEROBELLO



PUTIGNANO

Comuni della Valle dei Trulli

Osservazioni al Piano Paesaggistico territoriale regionale

adottato con Delibera di G.R.n°1435 del 2/08/2013

La Regione Puglia attraverso la struttura Servizio Assetto del Territorio – Politiche per la mobilità e qualità urbana ha predisposto – ai sensi del 2° comma dell’art.2 della Legge Regionale del 7 ottobre 2009 n°20 “*Norme per la pianificazione urbanistica*”- ha adottato il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia.

Il piano è stato pubblicato sul BURP n°108 del 6 agosto 2013 e sul sito internet della Regione Puglia.

L’insieme dei comuni della Valle dei Trulli di: Alberobello, Cisternino Locorotondo, Martina Franca, e Putignano hanno redatto il presente documento al fine di *Osservare* il PPTR.

Il presente documento è il risultato della partecipazione delle consultazioni pubbliche avvenute nei diversi comuni, con il contributo degli Ordini professionali di categoria, delle associazioni culturali ed ambientaliste dei comuni della Valle dei Trulli.

Le assemblee pubbliche si sono tenute:

- a Martina F. il 29 agosto, 20 e 27 settembre 2013
- ad Alberobello il 20 settembre 2013
- a Locorotondo il 23 settembre 2013
- a Cisternino il 26 settembre 2013
- a Putignano il 2 ottobre 2013

Il PPTR rappresenta uno strumento di pianificazione paesaggistica di livello territoriale sovraordinato; con questa valenza il Piano fornisce indirizzi e direttive in campo ambientale, territoriale e paesaggistico ai piani di settore, ai PTCP e ai PUG.

Come è detto anche nella Relazione Generale – pag.4, ultimo capoverso - :*”il piano rappresenta in modo innovativo la funzione sovraordinata attribuitagli sia dal Codice che dalla valenza territoriale.....”* che incide in maniera cogente ed immediata sul vivere dei cittadini e delle imprese orientando scelte e prospettive di vita mediante la conformazione dello sviluppo urbanistico del territorio.

E' detto inoltre:*”il PPTR persegue, in particolare, la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico auto sostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale anche attraverso la conservazione e recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità”*(art.1 comma3 delle NTA).

Il sistema delle tutele contenuto nel PPTR, ossia: le aree di notevole interesse pubblico (art.136), le aree tutelate per Legge (art.142) e gli ulteriori contesti, individuati nella struttura *idrogeologica, ecosistemica e ambientale, antropica e storico-culturale*, intesi come limiti e parametri per consentire lo sviluppo del territorio mediante la conservazione e la valorizzazione del paesaggio, hanno la finalità di *creare uno sviluppo economico e sociale compatibile con il contesto in cui si inseriscono le nuove iniziative.*

L'Ambito 7 Murgia dei Trulli – così come individuato e circostanziato - è descritto nel PPTR come: *“una struttura insediativa che si integra soprattutto nella Valle D'Itria con la diffusione capillare dell'insediamento rurale sparso costituito principalmente dalle tipiche costruzioni a trullo e da muretti a secco che disegnano*

la fitta maglia rurale che diventa sempre più densa nei pressi degli agglomerati urbani”. L’articolazione di questa figura corrisponde al sistema radiale policentrico della Valle D’Itria, un sistema di centri urbani che si sviluppano su lievi alture lungo la viabilità principale SS172 dei Trulli e le sue biforcazioni verso Ceglie ed Ostuni, compreso il tratto Casamassima/Putignano. Le aree boscate sono caratterizzate dalla presenza del fragno che cresce in boschetti puri o misti con roverella o con il leccio che si alterna a specie arboree spontanee come il corbezzolo e il perastro”.

Tra gli Indirizzi e Direttive di tutela il Piano prevede tra l’altro che si debbano osservare ed attuare specifiche azioni tendenti a:

- riqualificare i paesaggi rurali storici;
- valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici;
- salvaguardare l’integrità delle trame e dei mosaici colturali dei territori rurali di interesse paesaggistico, nella fattispecie il mosaico agrario oliveto-vigneto-mandorleto della Valle d’Itria;
- limitare ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati alle attività agricole;
- valorizzare la funzione produttiva delle aree agricole periurbane per limitare l’uso del suolo;
- tutelare le aree di pertinenza dei manufatti edilizi rurali vietandone l’occupazione da parte di strutture incoerenti;
- individuare e valorizzare il patrimonio rurale e monumentale presente nelle aree periurbane inserendole come potenziale delle aree periferiche e integrandolo alle attività urbane;
- incentivare la multifunzionalità delle aree agricole periurbane previste dal progetto territorio “Patto Città-Campagna”
- limitare la proliferazione dell’insediamento nelle aree rurali;
- prevedere la riqualificazione dei fronti urbani dei centri;

- tutelare la struttura insediativa della Valle D'Itria e la distribuzione dell'insediamento rurale sparso;
- ridefinire i margini urbani attraverso il recupero della forma compiuta dei fronti urbani verso lo spazio agricolo;
- potenziare il rapporto ambientale, alimentare, fruitivo, ricreativo tra città e campagna ai diversi livelli in coerenza con quanto indicato dal Progetto territoriale per il paesaggio regionale Patto città/campagna;
- individuare le urbanizzazioni paesaggisticamente improprie e abusive attraverso la loro delocalizzazione anche tramite apposite modalità perequative;
- impedire le trasformazioni territoriali che alterino e compromettano le relazioni funzionali, storico, visive, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali;
- impedire modifiche dello stato dei luoghi che interferiscono con il cono visuale formato dal punto di vista e dalle linee di sviluppo del panorama.

Pertanto se questo è lo scopo del nuovo strumento territoriale, calato nell'ambito che ci appartiene – Ambito 7 Murgia dei Trulli – si osserva in via generale quanto segue:

Già in data 28 agosto 2012 le comunità della Valle D'Itria, ossia dei comuni di Martina Franca, Alberobello, Locorotondo e Cisternino, congiuntamente, presentarono alla Regione Puglia – Servizio Assetto del Territorio – Ufficio Attuazione e pianificazione paesaggistico – osservazioni all'atto di indirizzo circa la gestione delle trasformazioni antropiche nell'ambito della Valle dei trulli; il documento: *OSSERVAZIONI ALL'ATTO DI INDIRIZZO REGIONALE CIRCA LA GESTIONE DELLE TRASFORMAZIONI ANTROPICHE NELL'ABITATO DELLA VALLE DEI TRULLI* riporta, tra l'altro: *“la strutturazione dell'agro dei diversi comuni è caratterizzata da una accentuata antropizzazione tale da accogliere l'insediamento di oltre il 50% della popolazione residente, domiciliata nella casa*

*ritenuta **prima abitazione** con conseguente dinamicità dell'azione edilizia; tale prima abitazione non è più il ricovero degli attrezzi agricoli sorto per soddisfare la struttura della economia agricola tipica dell'area in questione del secolo scorso, ma la riconversione in struttura unicamente abitativa avendo perso il territorio in questione i connotati di territorio coltivato a fini economici, di semplice sopravvivenza".*

Le esigenze di contemperare i bisogni di tutela del Piano con quelle di un territorio unico fortemente antropizzato, calato in un contesto moderno, pone diversi interrogativi ed induce le comunità locali a dare risposte univoche anche sotto l'aspetto pianificatorio successivo coerenti ed in linea con la vigente normativa del settore edilizio che non possono essere in contrasto con la tutela dell'aspetto paesaggistico nell'ottica del mantenimento dei *caratteri generali*, anche se le funzioni odierne sono storicamente, socialmente ed economicamente diverse e non riconducibili al passato.

Si osserva che le carte tematiche regionali non rappresentano nello specifico la situazione dei luoghi e per questo si rimanda ad un successivo periodo di *approfondimento* delle singole amministrazioni che devono – ove il caso – riperimetrare, definire, localizzare, deperimetrare, applicando le procedure previste nel PPTR. Questo vale sia per i Beni tutelati per legge che per gli ulteriori contesti.

Lo *statuto del territorio* – come riportato nella Relazione Generale del Piano – definisce la descrizione, la interpretazione e la rappresentazione del patrimonio territoriale e paesaggistico e delle figure territoriali che ne caratterizzano le strutture morfotipologiche; l'elaborazione delle invarianti strutturali che ne connotano le regole generative, di manutenzione e trasformazione del patrimonio stesso costituisce un insieme di *atti interpretativi e regolativi* che definiscono lo **statuto del territorio**. L'interpretazione strutturale delle invarianti consente di articolare e integrare in un quadro di riferimento coerente l'insieme degli obiettivi di qualità.

A partire da questo quadro definitorio, l'atlante del patrimonio ambientale, territoriale e paesaggistico si è articolato in tre fasi:

- *descrizioni analitiche*: il primo livello che riguarda la definizione dei dati di base a vario titolo per la costruzione del quadro conoscitivo;
- *descrizioni strutturali di sintesi*: il secondo livello di descrizione che comporta una selezione interpretativa e la rappresentazione cartografica dei tematismi di base;
- *interpretazioni identitarie e statutarie*: il terzo livello di interpretazione e rappresentazione che sintetizza identità, struttura e regole dei paesaggi della Puglia.

Orbene l'interpretazione operata – nonostante lo sforzo fatto dai redattori del Piano – **non è confacente alla realtà dei luoghi perché non calata sul territorio**; la individuazione di una vasta area come contrassegnata dagli stessi caratteri in realtà, scendendo nel particolare, si vede, non essere perfettamente riconosciuta; il carattere dei boschi tutelati per legge, comprese le loro essenze, non è stato puntualmente individuato; la definizione del paesaggio *rurale* comunemente usato per individuare anche il territorio della Valle d'Itria non è calzante con la vasta area ricompresa nei comuni interessati.

DIRETTIVE DI SVILUPPO E PAESAGGIO RURALE

Le direttive di sviluppo sembrano più che altro orientate alle pratiche agro-silvopastorali, indirizzo maturato dalle analisi alla base del PPTR che valutano negativamente l'antropizzazione di alcune aree dell'agro. E' innegabile che il territorio dei comuni facenti parte della Valle dei Trulli è caratterizzato da zone prettamente agricole ma è altrettanto innegabile che lo stesso è caratterizzato da moltissime zone più o meno densamente abitate, sia stabilmente che stagionalmente, che hanno radicalmente modificato il territorio agricolo-rurale e la sua vocazione originaria, non necessariamente in senso negativo.

Il nostro territorio è vero che in origine ha avuto la vocazione agro-silvo-pastorale ma tale Vocazione, nel tempo, è stata integrata con quella, quasi prettamente

monoculturale della coltura della vite, oggi ulteriormente trasformatasi in turistico-residenziale, manifatturiera, agroalimentare ed enogastronomica.

Il Piano sembra ignorare che molti finanziamenti comunitari sono dedicati al turismo e in particolare e al manifatturiero.

E' opportuno quindi che le zone del territorio vengano individuate secondo le reali utilizzazioni o vocazioni del Territorio.

Il territorio rurale della Valle d'Itria è da considerare come un "Paesaggio naturale e costruito" entro il quale si esplicano attività produttive primarie, attività residenziali ed attività turistiche, con la finalità principale di mantenere e valorizzare gli assetti paesaggistico-ambientali dei siti, nella prospettiva dello sviluppo sostenibile in ragione dei diversi ruoli oggi assegnati al territorio rurale, legati non solo alla produzione agricola e zootecnica ma anche all'assolvimento di funzioni ambientali e alla produzione di paesaggi.

Tali contesti risultano completamente e "felicitemente" antropizzati, caratterizzati da spazi scanditi dalla fitta rete di muretti a secco e terrazzamenti che delimitano la viabilità e la frammentata proprietà. Diffusa è la presenza di manufatti, spesso aggregati, contenenti l'attività dell'uomo: trulli, lamie e masserie.

Ai fini di un miglioramento della qualità di vita e per incentivare la riqualificazione di tali aree, in termini di premialità per il rispetto dei criteri di presentazione e conseguente esecuzione di un progetto di recupero in sintonia con "le buone pratiche", nonché per l'utilizzo di maestranze riconosciute e certificate come qualificate, si condividono i modesti incrementi volumetrici sugli edifici esistenti (contenuti entro minime percentuali e da consentirsi una tantum) per il mantenimento del presidio umano nelle sue diverse forme e funzioni.

Sono anche aree agricole e zootecniche storicamente consolidate, legate alla silvicoltura, a coltivazioni arboree quali ulivi e vigneti, al pascolo, di cui si

riconosce il valore ambientale e paesaggistico in relazione a specifici caratteri identitari dei luoghi.

Sono inoltre presenti contesti rurali caratterizzati da consistenza di edificato e dalla presenza di servizi minimi. Generati dalla scontata necessità di raggruppare persone e abitazioni per una solidale organizzazione, più idonea ad affrontare l'attività primaria, nella condivisione dei pochi servizi a disposizione.

In questi contesti (che corrispondono alle maggiori contrade storiche della realtà locale), bisognerà mirare a contrastare le condizioni di degrado, favorendo e rafforzando il permanere degli insediamenti residenziali esistenti anche con il sostegno di attività produttive integrative del reddito agricolo, valorizzando le funzioni “di servizio” ambientale e paesaggistico delle attività agricole, anche per il miglioramento della qualità ambientale, degli assetti degli ecosistemi e della vita della popolazione insediata.

In questi contesti, bisognerà mirare al recupero dell'attività agricola d'eccellenza e all'incentivazione di quella esistente, anche nelle forme part-time o di autoconsumo, in connessione con gli obiettivi di recupero e il mantenimento degli assetti agrari, delle sistemazioni agrarie e del quadro ambientale e paesaggistico d'insieme integrandolo con funzioni anche diverse, legate alle moderne esigenze che si contemperano con le vocazioni del territorio.

In queste aree bisogna, inoltre puntare alla valorizzazione delle funzioni “di servizio” ambientale e paesaggistico delle attività agricole, degli assetti degli ecosistemi e della vita della popolazione insediata.

E' fin troppo evidente che quella della Valle d'Itria non possa più essere intesa come una comunità di agricoltori, ma l'attività agricola e turistica resta fondamentale per l'identità del territorio e per le sue prospettive globali future.

Tanto è vero che, nell'ultimo quindicennio, i trulli di campagna e le masserie in pietra sono state gradualmente interessate da un fenomeno di valorizzazione, che ha portato al recupero e alla ristrutturazione degli stessi. Si è di fatto verificato **l'interesse di investitori anche stranieri**. ciò ha portato **un certo incremento**

dell'attività edilizia e soprattutto un input positivo sul mercato immobiliare, senza considerare l'indotto sull'economia locale, con positive ripercussioni sulla **destagionalizzazione dell'attività turistica.** Inoltre gli imprenditori locali hanno trovato nel recupero dei manufatti in pietra un motivo di redditività, spingendosi ad investire nel restauro dei trulli che mai precedentemente li aveva visti impegnati e a diventare fittacamere e titolari di casa vacanze.

Per quanto sopra rappresentato ed al fine di corrispondere alle variegate vocazione del Territorio della Valle dei Trulli, si rende indispensabile la individuazione delle diverse *Unità di paesaggio* come di seguito definite nonché del relativo Piano Territoriale.

Le Unità di Paesaggio dovranno essere intese come ecosistema complesso, dalle caratteristiche più o meno omogenee, per fattori geomorfologici, insediativi, pedologici, vegetazionali, culturali e paesaggistici, distinti per caratteristiche specifiche, identificabili e definibili attraverso l'analisi del quadro conoscitivo e dalla lettura diretta ed indiretta del Territorio interessato.

L'individuazione e la delimitazione delle unità di paesaggio deve tener conto sia della diversa identità visuale dei luoghi che della sovrapposizione, integrazione ed interferenza determinata dalla coesistenza dei diversi sistemi. Essa punta principalmente al riconoscimento di quelle identità ambientali che si sono prodotte nel corso di decenni e secoli per l'interazione continua dei processi sociali e naturali. Le Unità di Paesaggio, così concepite devono rappresentare la trama di riferimento per le politiche di gestione del territorio attraverso l'interpretazione strutturale del territorio stesso.

A tal proposito è doveroso fare riferimento al “Piano Territoriale della Riserva naturale orientata regionale Bosco delle Pianelle” nonché al “Contesto idrogeomorfologico del Comune di Cisternino”, dei quali si rivendica la loro introduzione nel PPTR.

Il Piano sovraordinato PPTR stabilisce e norma dettagli progettuali attraverso anche le “linee guida” al punto da fissare le *tipologie, le destinazioni d'uso, dettagli*

architettonici(rampe, piscine, pavimenti, infissi) e il carattere pianificatorio esclusivo del territorio (*parco agricolo multifunzionale*) in contrasto con i dettami di legge che lasciano ampia garanzia all'Ente locale di Pianificare lo sviluppo sostenibile del proprio territorio.

Rispetto a quanto sopra detto riteniamo che il Piano debba delineare le linee generali riservando agli Enti territoriali la definizione degli interventi puntuali.

La morfotipologia del territorio definita dal PPTR è del tipo: “*piattaforma turistico-ricettiva residenziale*”.

Gli indirizzi e le Direttive del Piano riportano di:

- impedire il consumo di territorio
- arginare la nuova edificazione
- salvaguardare e presidiare il territorio da future espansioni
- evitare dispersioni insediative nel territorio agricolo, ecc.

La vocazione storica del territorio che ha fatto sì che oggi sia riconoscibile per le sue caratteristiche come unico e spontaneo viene circoscritta ed indirizzata secondo una piattaforma turistico-ricettiva in un parco agricolo multifunzionale dove è impedito lo sviluppo degli agglomerati esistenti, delle contrade, delle frazioni, di quella *vocazione del territorio*, benché individuata, senza ulteriore prospettiva..

La limitazione imposta dal Piano confligge con le possibili scelte future dell'Ente che nel pianificare deve tenere conto anche degli aspetti economici e sociali oltre che paesaggistici dell'area di intervento.

A titolo esemplificativo è opportuno evidenziare la contraddizione tra analisi del paesaggio rurale (dove si mette in risalto la campagna urbanizzata e la campagna abitata) e l'apposizione della tutela di “*Paesaggio rurale*” generalizzante ed indifferenziato che non tiene conto della distribuzione delle vocazioni.

Si avvalorata pertanto la metodologia secondo la quale la Valle dei Trulli vada ridefinita con le *Unità di Paesaggio*, che ne fissi i limiti e la normativa di sviluppo e che partendo dall'indagine conoscitiva del PTTR scenda nel particolare secondo le valenze proprie dettate dalle comunità locali.

Operatività dell'adottato PPTR

Per mettere le Amministrazioni nelle condizioni di operare bene, senza commettere errori che potrebbero compromettere la fase esecutiva di pianificazione futura si ravvisa la necessità di scindere l'operatività del Piano in due diverse fasi e pertanto si osserva quanto segue:

- 1) Rendere operativo il Piano Paesaggistico Territoriale in tutta la parte che riguarda le aree ed i beni tutelati per legge;
- 2) Le istanze acquisite entro la data di adozione del PPTR possono essere completate secondo la normativa del PUTT;
- 3) Rendere operative le disposizioni riguardanti *gli ulteriori contesti* dopo l'approvazione del PPTR. Questa osservazione mira a semplificare anche le disposizioni contenute al 2° comma dell'art.105 delle NTA (misure di salvaguardia) in quanto gli interventi proposti nelle more della approvazione definitiva non entrerebbero in contrasto con la normativa attuale vigente e continuerebbero ad essere operanti soltanto quelle delle NTA del PUTT.

Semplificazioni si avrebbero anche nelle aree dei Piani attuativi e per progetti di opere pubbliche che possono proseguire il loro iter secondo la disciplina del PUTT/P.

Dalla lettura del PPTR relativamente agli ulteriori contesti si rappresenta quanto di seguito riportato:

STRUTTURA IDRO-GEOMORFOLOGICA

Osservazione

Art.42 – art.50

In ordine alla struttura idro-geo-morfologica dei comuni della Valle dei Trulli, nonché alla istituzione delle Unità di Paesaggi, si formula la necessità che ove i comuni abbiano provveduto in maniera puntuale ad indagare il proprio territorio, è opportuno che il quadro conoscitivo venga introdotto di Ufficio nel PPTR. E', appunto, il caso del Comune di Cisternino che ha già effettuato la ricognizione del sistema idro-geo-morfologico del territorio comunale. Infatti, con deliberazione n. 102 del 12.05.2011, la Giunta Comunale prendeva atto del nuovo quadro degli assetti idro-geo-morfologici del territorio comunale approvato dal P.A.I. con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 20 del 18.04.2011 e del conseguenziale aggiornamento della Carta idrogeomorfologica della Regione Puglia, dando atto che lo stesso è da intendersi come "quadro conoscitivo" dell'assetto idrogeomorfologico del territorio (grotte, doline, cigli di scarpata, versanti, ecc.). Le nuove perimetrazioni sono entrate in vigore il 10.05.2011, data di pubblicazione delle stesse sul sito dell'Autorità di Bacino della Puglia. Della entrata in vigore veniva pubblicato avviso per estratto sul B.U.R.P. n. 86 del 01.06.2011.

Il suddetto quadro conoscitivo è stato utilizzato per la stesura del redigendo PUG, per il quale si chiede il recepimento nell'adottato PPTR

Si chiede inoltre di introdurre nell'apparato normativo del PPTR apposita misura di salvaguardia e di utilizzazione per le "doline".

COMPONENTI BOTANICO VEGETAZIONALI

Osservazioni

- art.58 NTA

- ASPETTI BOTANICO - VEGETAZIONALI NEL TERRITORIO DELLA VALLE D'ITRIA

I comuni della Valle d'Itria, con particolare riferimento ad Alberobello, Locorotondo e Martina Franca, in modo più **limitato** Cisternino, costituiscono un aereale geografico botanico, che per latitudine e caratteristiche del suolo sono idonei ad accogliere alcune essenze forestali che sono tipiche del medesimo territorio: stiamo parlando della *Quercus trojana* (Fragno), della *Quercus pubescens* (Roverella) e della *Quercus ilex* (Leccio).

Il paese di Alberobello, ad esempio, ricade attualmente su un area di circa 4000 ettari, che in passato erano completamente boscate da latifoglie del tipo prevalente del Fragno, associato a popolazioni più limitate rispettivamente di Roverella e di Leccio. Lo stesso dicasi per i più estesi territori di Locorotondo e Martina Franca: la presenza di mastodontici esemplari di questi tre tipi di alberi isolati e/o sparsi all'interno dei nostri seminativi, nonché all'interno o a margine dei frutteti della Murgia del sud-est barese e della Valle d'Itria, rappresenta **la prova dell'esistenza dei boschi di "latifoglie" (querce) nell'agro di riferimento, che gradualmente sono stati dissodati per lasciare il posto agli stessi seminativi, ai vigneti, agli uliveti tipici del paesaggio agrario del territorio in questione.**

Di contro, l'assenza nei seminativi (già boschi) come nei frutteti di grandi esemplari di Pinacee ed in generale di alberi di conifere, costituisce la prova che questi alberi non fanno parte della flora indigena spontanea nei boschi primitivi dell'area.

Di fatto, le motivazioni della diffusione delle conifere e di alcuni boschi di conifere nella Valle d'Itria è limitata al secolo 1900, quando la costruzione di ville signorili e la graduale urbanizzazione delle campagne, che ha caratterizzato ad esempio l'agro

del Comune di Martina Franca, ha comportato la piantumazione di conifere, tra cui varie specie del genere Pinus.

Poiché le conifere sono considerate specie vegetali a rapida crescita e totalizzanti (si noti che nelle pinete è difficile e concretamente limitata la presenza di sottobosco per effetto dell'azione acidificante dovuta alle foglie di tipo aghiformi) si è avuta la loro diffusione, che ha comportato da una parte la costituzione di molte pinete private e dall'altra la diffusione dei semi, disseminatisi in aree dove si è avuta la crescita spontanea di alberi di conifere.

Non va trascurato, inoltre, il fatto che lo stesso Ispettorato Ripartimentale delle Foreste e i vivai del Corpo Forestale dello Stato, negli anni 1950-1990 fornivano gratuitamente materiale vegetale del tipo delle conifere per la costituzione di pinete private, nonché provvedevano al rimboschimento delle aree boscate dissestate nonché di quelle percorse dal fuoco distribuendo conifere, assai più rapide nella crescita e considerate all'epoca migliori per i rapidi effetti nella difesa idrogeologica del suolo.

Tutto ciò ha rappresentato, a posteriori, **un errore grossolano di scelta delle essenze botanico - forestali, perché nessuna di queste specie di conifere rappresentava nei luoghi "essenze di tipo indigeno".**

Al riguardo, si precisa che il comune di Alberobello ha utilizzato dei fondi FESR per il miglioramento e la manutenzione del "Bosco Selva", con l'obiettivo di ridurre drasticamente la percentuale di esemplari di conifere, che stava penalizzando le essenze indigene (Quercus) a favore delle Pinacee, che in pochi decenni stavano prendendo il sopravvento, grazie alla loro competitività di accrescimento rapido.

Cisternino, invece, oltre a delle porzioni boschive interne di latifoglie, comprese nell'area tra il suo agro e quello di Locorotondo, presenta alcune aree collinari che espongono il loro pendio verso la costa "marina", risentendo di un clima più favorevole alla presenza della cosiddetta macchia mediterranea, all'interno della quale vi sono certamente rappresentate specie di conifere, pertanto il discorso già fatto per i comuni di Alberobello, Locorotondo e Martina Franca vale solo per una porzione del suo territorio.

Da quanto innanzi riportato, si intuisce che la presenza di essenze come le "conifere" nei comuni della Valle d'Itria, ad eccezione di una parte dell'agro di Cisternino, ampiamente riportati nelle tavole 6.2.1 (456-474) come "Boschi" appare quanto mai azzardata e scientificamente non motivata.

Al riguardo anche la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, vedi Decisione del Cons. di Stato n°1851 del 29/03/2013, ha chiarito tale concetto, che conferma quanto segue: ” considera “boschi” “i terreni sui quali esista o venga comunque a costituirsi, per via naturale o artificiale, un popolamento di specie legnose forestali arboree od arbustive a densità piena, a qualsiasi stadio di sviluppo si trovino, dalle quali si possono trarre, come principale utilità, prodotti comunemente ritenuti forestali, anche se non legnosi, nonché benefici di natura ambientale riferibili particolarmente alla protezione del suolo ed al miglioramento della qualità della vita e, inoltre, attività plurime di tipo zootecnico”.

Nella fattispecie in esame il terreno era coperto da un insieme di 268 piante, prevalentemente di **pino domestico**, messe a **dimora a filari paralleli negli anni '80 del secolo scorso**. A giudizio del Collegio, questo insieme **non corrisponde alla nozione di “bosco”**.

Inoltre lo stesso Consiglio di Stato ribadisce che “Poiché qui si verte di tutela del paesaggio, è essenziale considerare che il rinvio alla definizione normativa, che è propria del distinto ordinamento del settore forestale, è sottoposto all’insuperabile limite di ragionevolezza e di proporzionalità rispetto alla finalità propria di questa tutela; “pienezza” della massa boschiva sta non solo a significare il livello di copertura del suolo, ma anche ad evocare la naturale capacità di rigenerazione o rinnovazione. Il bosco è un complesso organismo vivente, nel quale le nuove risorse sono in grado di sostituire spontaneamente quelle in via di esaurimento. Non è quindi sufficiente la presenza di piante, quand’anche numerose, ma non strutturate fino a sviluppare un ecosistema in grado di autorigenerarsi.

Una seria e attenta tutela dei boschi, avrebbe avuto come cardine essenziale proprio la "tutela delle essenze indigene", quali il Fragno, la Roverella ed il Leccio come puntualmente specificato nel Decreto Ministeriale 17/10/1961. Invece, da un'attenta osservazione delle tavole botanico-vegetazionali si conclude con estremo stupore, che vengono considerate aree boschive e quindi di tutela e vincolo, una serie di "pinete" o "boschi di conifere", di sicura tarda introduzione negli aerali botanici di riferimento.

In molti casi si tratta non di boschi pubblici, ma di veri e propri **giardini privati**. Era abbastanza semplice per i proprietari recuperare piante di pini e metterli a dimora per ombreggiare un giardino, un' aia o una veranda, ma in nessuna grafica o pittura di interesse artistico si troverà immortalato un **trullo ombreggiato da un pino**.

A giudizio degli scriventi, per quanto innanzi detto, **non è perequativo paragonare un BOSCO DI QUERCE ad una pineta.**

Il Decreto Legislativo n.227 del 18 maggio 2001 all'art.2 recita al punto 2 "entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Dec. Leg.vo le Regioni stabiliscono per il territorio di loro competenza la definizione di bosco e a) i valori minimi di larghezza, estensione e copertura necessari affinché un'area sia definita bosco;".

Secondo il decreto medesimo "...nelle more dell'emanazione delle norme regionali.....si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale...
...Le suddette forme vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere **estensione non inferiore a 2000 mq e larghezza non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20%**, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti...".

E' auspicabile che nell'occasione dell'adozione del PPTR ci fosse da parte della Regione Puglia una presa di posizione chiarificatrice, poiché per le situazioni relative ad alcune aree come quella della Valle d'Itria gli elementi di tutela vegetali appaiono eccessivamente vessatorie, se valutati alla luce del D. Leg.vo n.227.

Infine, non vanno sottovalutati i problemi di interpretazione già verificatisi in alcune circostanze, come quelle accadute nell'area industriale del comune di Alberobello, dove un lotto edificabile in nessuna cartografia riportato di interesse vegetale, per incuria e nascita di piante arboree forestali, risulta interessato da una superficie di alberi superiore al 20% della copertura, e rientra nella definizione di Bosco ai sensi del D. Lgs.227/01.

Osservazioni

Sulla scorta di quanto innanzi puntualmente rappresentato ed in ragione delle chiarificazioni esplicitate dal Consiglio di Stato quale unico organo deputato alla applicazione del dato normativo di cui ai Decreti Ministeriali del 1961, 1967, 1970 e 1985 dell'art.142 del Codice dei Beni Culturali, sono da definirsi aree da classificare come *bosco* quelle aree naturali con capacità di rigenerazione o rinnovazione in quanto il bosco è un complesso organismo vivente nel quale le nuove risorse sono in grado di sostituire spontaneamente quelle in via di esaurimento. Non è quindi sufficiente la presenza di piante, quand'anche numerose, ma non strutturate fino a sviluppare un ecosistema in grado di auto generarsi.

Si sostiene quindi che l'estensione del presunto bosco non risulta essere la condizione indispensabile per la classificazione dello stesso.

Si sottrae alle definizioni sopra enunciate la tutela del "bene vegetale monumentale" il quale merita la tutela e la corretta individuazione per la salvaguardia.

Quindi:

- 1) vanno sottratte dalle perimetrazioni fatte nelle tav 6.2.1 tutte quelle aree che non corrispondono alla definizione di "*Bosco*" secondo la su citata Sentenza del CdS.;
- 2) la definizione di *bosco* inserita nel PPTR andrebbe specificata con una normativa regionale più volte invocata in quanto quella nazionale presa a riferimento non contempla le diverse specificità botanico-forestali che caratterizzano i nostri territori;

- 3) considerare esclusi dalle definizioni di *bosco* le aree pubbliche e private, urbane ed extraurbane con presenza di conifere ed in particolare di pini di origine artificiale, come anche palmizi (non tipiche dei luoghi) su qualsiasi superficie esse siano impiantate.

Osservazione

Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'area di rispetto dei Boschi

art.63 NTA

In ordine alla ampiezza delle aree di rispetto che il PPTR ha individuato in mt. 100,00, prescindendo da una classificazione dei valori del bene da tutelare, diversamente da quanto lo stesso Ministero dei Beni culturali ha provveduto a fissare per le aree boscate della Regione Lazio, a parere degli scriventi sarebbe più efficace stabilire dei criteri che definiscano la ampiezza dell'area di salvaguardia. Tra questi criteri sicuramente quelli che si andranno a definire con le unità di paesaggio specificano le aree di salvaguardia, che indicativamente gli scriventi propongono quelle fatte proprie dal comune di Martina F. nel Piano Territoriale Riserva Naturale Orientata del Bosco delle Pianelle. Le aree contigue al bene da tutelare, nella sostanza, devono garantire una transizione naturale dalle aree di maggior protezione del bene da tutelare a quelle non protette esterne. Quindi l'area contigua non è pensata come una semplice "buffer-zone" da misurarsi a metro, indiscriminatamente, ma relazionata anche all'importanza del bene in funzione della destinazione d'uso e gestionale con una puntuale differenziazione tra il bene utilizzato per le attività autoctone e quelle legate alle nuove destinazioni.

Appare chiaro che una fascia di mt. 100,00 risulta essere sottostimata per una superficie boscata di notevole estensione e di elevato valore paesaggistico come il Parco delle Pianelle, e sovradimensionata per una area boscata di mq.2000,00 .

A tale proposito in mancanza di normativa di riferimento al solo fine di dettare dei criteri normativi riferiti a leggi statali e regionali, si assume come distanza quella

Regolamentata dalla normativa sulle fasce di rispetto in materia di prevenzione incendi o in alternativa di un criterio che sia in proporzione alla esenzione del bene da tutelare e comunque non superiore a mt.50,00 (come per la Regione Lazio – Legge 24/98 e Regione Molise).

Quest'area di rispetto venga eliminata qualora sia presente sul perimetro una infrastruttura (strada, ferrovia, ecc.) che ne delimita e circoscrive l'estensione.

PRATI E PASCOLI NATURALI

Anche sul concetto di pascolo andrebbero fatte alcune profonde considerazioni.

La prima è che molte delle macchie boschive della Murgia pugliese hanno più il connotato di pascolo, che quello di bosco: questo perché la roccia affiorante ed il franco di terreno molto superficiale, impediscono uno sviluppo vegetale fitto e le piante di fragno nei cedui, hanno più il carattere di piante arbustive che di alberi.

Anche la base catastale conferma questo concetto, poiché la maggior parte dei boschi cedui dell'agro di Alberobello, Cisternino, Locorotondo, Martina Franca e Putignano, sono catalogati come pascolo.

Oltre questa disquisizione, che può essere apprezzata soltanto dall'osservazione in loco delle singole particelle interessate, si riscontrano sulla grafica del PPTR una serie di incongruenze, che creano confusione ai lettori della mappa.

Si può parlare nel 2013 di pascoli, così come definiti dal PPTR, in un area antropizzata come quella della Valle d'Itria?

Ma soprattutto, **è possibile che i pascoli lambiscano i centri urbani o sono localizzati in piccolissimi appezzamenti di forma regolare?**

A giudizio degli scriventi non esistono *pascoli* nei centri urbani o periferici di questi comuni, né tantomeno nella Valle dei Trulli laddove probabilmente si apprezzano **dall'alto** soltanto dei suoli non ancora edificati, che solo per il fatto di non essere coltivati e caratterizzati da coltro erboso spontaneo **SONO STATI ERRONEAMENTE CLASSIFICATI COME PASCOLI**; leggendo la cartografia si nota che sono gli unici suoli della maglia urbana edificabile che vengono

assurdamente vincolati e resi inedificabili, insieme a quelli limitrofi per estensione della fascia di rispetto di 100 mt.

A riguardo è il caso di rimarcare la individuazione della “Unità di Paesaggio”, come in precedenza descritte, per la eliminazione delle notevoli incongruenze dovute alla grande scala di rappresentazione del PPTR.

Si osserva inoltre che in relazione alle misure di salvaguardia e di utilizzazione per *“prati e pascoli naturali e formazioni arbustive in evoluzione naturale”* si propone di modificare il punto a4 dell’art.66 delle NTA, nel senso di ritenere ammissibile la conversione o integrazione delle superfici a vegetazione naturale a colture autoctone quale: mandorleti, oliveti, vigneti e arboricoltura da legno ecc. ad esclusione di colture agricole e zootecniche intensive e/o estranee.

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

A tal proposito si allega, a livello indicativo e non esaustivo, la sotto elencata documentazione:



documentazione:

FIG. 3 – STRALCIO DELLA TAVOLA “Componenti botaniche vegetazionali _475”.

P.to 6.2.1 del PPTR.

OSSERVAZIONE: ERRATA INDIVIDUAZIONE DELLA COMPONENTE BOTANICO – VEGETAZIONALE.

L'AREA EVIDENZIATA IN FIGURA, IDENTIFICATA NEL PIANO COME “Prati e pascoli naturali”, RISULTA REALMENTE DESTINATA AD OLIVETO.



FIG. 4 – STRALCIO DELLA TAVOLA “Componenti botaniche vegetazionali _474”.
P.to 6.2.1 del PPTR.

OSSERVAZIONE: ERRATA INDIVIDUAZIONE DELLA COMPONENTE BOTANICO – VEGETAZIONALE.

L'AREA EVIDENZIATA IN FIGURA, IDENTIFICATA NEL PIANO COME “formazioni arbustive in evoluzione”,
RISULTA REALMENTE DESTINATA A PASCOLO.



FIG. 5 – STRALCIO DELLA TAVOLA “Componenti botaniche vegetazionali _474”.
P.to 6.2.1 del PPTR.

OSSERVAZIONE: ERRATA INDIVIDUAZIONE DELLA COMPONENTE BOTANICO – VEGETAZIONALE.

L'AREA EVIDENZIATA IN FIGURA, IDENTIFICATA NEL PIANO COME “bosco”, RISULTA DESTINATA A PASCOLO ARBORATO CARATTERIZZATO DA ALCUNE PIANTE DI PINO E OLIVO..



AREA REALMENTE
DESTINATA A
FRUTTETO




FIG. 6– STRALCIO DELLA TAVOLA “Componenti botaniche vegetazionali _475”.
P.to 6.2.1 del PPTR.

OSSERVAZIONE: ERRATA INDIVIDUAZIONE DELLA COMPONENTE BOTANICO – VEGETAZIONALE.

L'AREA EVIDENZIATA IN FIGURA, IDENTIFICATA NEL PIANO COME “Prati e pascoli naturali”, RISULTA REALMENTE caratterizzata da piante da frutto (ficus carica, olivo ecc)



AREA REALMENTE
DESTINATA A PINETA
VEDI FOTO



FIG. 7 – STRALCIO DELLA TAVOLA “Componenti botaniche vegetazionali _475”.

P.to 6.2.1 del PPTR.

OSSERVAZIONE: ERRATA INDIVIDUAZIONE DELLA COMPONENTE BOTANICO – VEGETAZIONALE.

L'AREA EVIDENZIATA IN FIGURA, IDENTIFICATA NEL PIANO COME “bosco”, RISULTA DESTINATA A PINETA CARATTERIZZATA DA ALCUNE PIANTE DI PINO (PINUS PINEA).



AREA DESTINATA A
PINETA- VEDI FOTO



FIG. 8 – STRALCIO DELLA TAVOLA “Componenti botaniche vegetazionali _475”.

P.to 6.2.1 del PPTR.

OSSERVAZIONE: ERRATA INDIVIDUAZIONE DELLA COMPONENTE BOTANICO – VEGETAZIONALE.

L'AREA EVIDENZIATA IN FIGURA, IDENTIFICATA NEL PIANO COME “bosco”, RISULTA DESTINATA A PINETA CARATTERIZZATA DA PIANTE DI PINO (PINUS PINEA).



AREA REALMENTE
DESTINATA A PINETA



FIG. 9 – STRALCIO DELLA TAVOLA “Componenti botaniche vegetazionali _475”.

P.to 6.2.1 del PPTR.

OSSERVAZIONE: ERRATA INDIVIDUAZIONE DELLA COMPONENTE BOTANICO – VEGETAZIONALE.

L'AREA EVIDENZIATA IN FIGURA, IDENTIFICATA NEL PIANO COME “bosco”, RISULTA DESTINATA A PINETA CARATTERIZZATA DA PIANTE DI PINO (PINUS PINEA).



FIG. 10 - STRALCIO DELLA TAVOLA 6.2.1 "Componenti botanico vegetazioni_474"

OSSERVAZIONE: Errata individuazione della componente botanico-vegetazionale in quanto l'area non è interessata dal presenza di alcun bosco.



FIG. 11 – STRALCIO DELLA TAVOLA “Componenti botaniche vegetazionali _475”.
P.to 6.2.1 del PPTR.

OSSERVAZIONE: ERRATA INDIVIDUAZIONE DELLA COMPONENTE BOTANICO – VEGETAZIONALE.

L'AREA EVIDENZIATA IN FIGURA, IDENTIFICATA NEL PIANO COME “bosco”, RISULTA GIARDINO PRIVATO DI PERTINENZA AD ABITAZIONE ED E' CARATTERIZZATO PIANTE DI PINO (PINUS PINEA).

Coordinate: X: 700613,704119 Y: 4503087,723800



FIG. 12 – STRALCIO DELLA TAVOLA “Componenti botaniche vegetazionali 475”.

P.to 6.2.1 del PPTR.

OSSERVAZIONE: ERRATA INDIVIDUAZIONE DELLA COMPONENTE BOTANICO – VEGETAZIONALE.

LE AREE EVIDENZIATE IN FIGURA, IDENTIFICATE NEL PIANO COME “*pascolo o prati naturali*”,
RISULTANO REALMENTE caratterizzate da piante da frutto (*figus carica, olivo ecc*) e seminativo.

Coordinate: X: 6984097,892164 Y: 4501311,1414




FIG.13 – STRALCIO DELLA TAVOLA “*Componenti botaniche vegetazionali* _475”.

P.to 6.2.1 del PPTR.

OSSERVAZIONE: ERRATA INDIVIDUAZIONE DELLA COMPONENTE BOTANICO – VEGETAZIONALE.

L'AREA EVIDENZIATA IN FIGURA, IDENTIFICATA NEL PIANO COME "pascolo o prati naturali", RISULTA REALMENTE caratterizza da piante da frutto (ficus carica, olivo ecc).

Coordinate: X: 697535,651456

Y: 4502202,127625




FIG. 15 – STRALCIO ORTOFOTO CON VINCOLISTICA PPTR

OSSERVAZIONE: area indicata come bosco ma in realtà non boschiva.




FIG. 16 – STRALCIO ORTOFOTO CON VINCOLISTICA PPTR

OSSERVAZIONE: le aree indicate come bosco sono in realtà pinete delimitate in quanto giardini privati; le formazioni arbustive in evoluzione sono di fatto aree incolte.

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO




FIG. 17 – STRALCIO ORTOFOTO CON VINCOLISTICA PPTR

OSSERVAZIONE: area indicata come pascolo naturale, in realtà trattasi di un'area incolta e sterrata.

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATI




FIG. 18 – STRALCIO ORTOFOTO CON VINCOLISTICA PPTR

OSSERVAZIONE: ; le aree indicate come bosco sono in realtà pinete delimitate in quanto giardini privati, inoltre le aree indicate come pascolo e come formazioni arbustive in evoluzione sono terreni incolti.

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO




FIG. 19 – STRALCIO ORTOFOTO CON VINCOLISTICA PPTR

OSSERVAZIONE: il versante non esiste e il confine del bosco e la relativa area annessa sono inferiori.




FIG. 20 – STRALCIO ORTOFOTO CON VINCOLISTICA PPTR

OSSERVAZIONE: le aree indicate come bosco sono in realtà pinete delimitate in quanto giardini privati.

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO




FIG. 21 – STRALCIO DELLA TAVOLA “Componenti botaniche vegetazionali _474”.

P.to 6.2.1 del PPTR

OSSERVAZIONE: E stata indicato una zona di area boscata che , cosa che in realtà non lo è affatto.



FIG. 12a - STRALCIO DELLA TAVOLA "Componenti botaniche vegetazionali _ 474".

P.to 6.2.1 del PPTR.

OSSERVAZIONE: ERRATA INDIVIDUAZIONE DELLA COMPONENTE BOTANICO - VEGETAZIONALE.

LE AREE EVIDENZIATE IN FIGURA, IDENTIFICATE NEL PIANO COME "pascolo o prati naturali", RISULTANO REALMENTE caratterizzate da, piante da frutto (ficus carica, olivo, ecc.) viti e seminativo.

Coordinate: X: 693817.341718 Y: 4515414.533174

STRUTTURA ANTROPICA E STORICO-CULTURALE

Componenti dei Valori Percettivi

Coni visuali ai sensi dell'art.85 comma 4 delle NTA

Osservazione

coni visuali e le componenti dei valori percettivi

art.85 comma 4; 86 – 87 – 88

Il PPTR adottato individua punti panoramici potenziali, cioè siti posti in posizioni orografiche strategiche, accessibili al pubblico, da cui si gode di visuali panoramiche su paesaggi, luoghi o elementi di pregio, naturali o antropici. Tra questi, le città di Alberobello, Locorotondo e Martina F. appartengono al sistema dei *belvedere* dei centri storici posti sui colli.



Si evidenzia che i territori comunali sono interessati dalla perimetrazione dei coni visuali così come definiti dall'art.85, comma 4 delle NTA del PPTR.



Come previsto dall'art.88 delle NTA nei territori interessati dalla presenza di componenti dei valori percettivi come definiti dall'art.85, si applicano specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione. Tutto ciò premesso, si rileva che non sono consentiti interventi in contrasto con la specifiche misure di salvaguardia ed utilizzazione previste per gli ulteriori contesti.

Si osserva, pertanto che, la perimetrazione effettuata dalla Regione Puglia risulta incoerente con lo stato effettivo dei luoghi e con la visibilità nei punti identificati.

a seguito di una analisi specifica effettuata per il territorio del Comune di Alberobello del modello digitale del terreno elaborato dalla Regione Puglia è emerso che la quota massima di riferimento di 501 mt. slm è localizzata sulla zona Sud-Ovest del territorio comunale, mentre nella zona Nord degrada una quota minima di riferimento di mt. 260 mt. slm. Come si evince dall'analisi di intervisibilità dal luogo panoramico individuato lungo la strada dei trulli, il cono visuale tracciato e tutelato dal PPTR

adottato, deve essere fortemente ridimensionato in quanto risulta visibile esclusivamente la porzione a Nord del punto panoramico, escludendo per buona parte il nucleo abitato, così come riportato nella documentazione di seguito riportata:





Per quanto sopra esposto si osserva che, alla luce del fatto che i comuni di Alberobello, Locorotondo e Martina f. sono inseriti nell'areale di protezione dei con visuali, confermando il valore panoramico del territorio, lo stesso deve essere valorizzato in una logica coerente e unitaria per la Valle d'Itria.

Si chiede quindi l'eliminazione dell'elaborato 6.3.2 del PPTR(componenti dei valori percettivi) adottato rinviando ai comuni l'esatta definizione dei con visuali intesa non come individuazione di elementi puntuali ma come definizione di un sistema articolato in grado di mettere in risalto le relazioni visuali.

STRUTTURA ANTROPICA E STORICO-CULTURALE

Componenti antropiche e insediative

Osservazione

Capo IV – art.74 -75 -76 -77 -78 – 79

80 -81 -82 – 83

Le direttive di sviluppo sembrano più che altro orientate alle pratiche agro-silvo-pastorali, indirizzo maturato dalle analisi alla base del PPTR che valutano negativamente l'antropizzazione di alcune aree dell'agro. E' innegabile che il territorio dei comuni di Martina Franca, Locorotondo, Alberobello e Cisternino e Putignano sono caratterizzati da zone prettamente agricole ma è altrettanto innegabile che lo stesso è caratterizzato da moltissime zone più o meno densamente abitate, sia stabilmente che stagionalmente, che hanno radicalmente modificato il territorio agricolo e la sua vocazione originaria, non necessariamente in senso negativo.

E' vero che i nostri territori hanno tanto la vocazione agro-silvo-pastorale ma a tale vocazione va aggiunta quella turistico-residenziale e manifatturiera in generale integrate storicamente con il territorio.

Il Piano sembra ignorare che molti finanziamenti comunitari sono dedicati al turismo al manifatturiero, all'agroalimentare ed all'enogastronomico in particolare ed è in tale direzione che vanno le direttive di sviluppo.

E' opportuno pertanto che le zone del territorio vengano individuate secondo le reali utilizzazioni o vocazioni.

Di conseguenza le parti di territorio dove potrà essere ulteriormente sviluppata la pratica agro-silvo-pastorale sono quelle che negli strumenti urbanistici dei relativi comuni sono individuate nelle zone agricole ed in quelle boscate. Certamente questa vocazione è presente sia nelle masserie produttive, delle quali osserviamo alcune criticità in un punto successivo, sia in quelle zone che, anche diversamente tipizzate e successivamente trasformate in aree produttive con colture di vario genere. Le parti di territorio più a vocazione turistico residenziale sicuramente possono essere individuate nella Valle d'Itria, ed in maniera più puntuale da definirsi nelle proposte *Unità di paesaggio*.

Da quanto detto ne scaturisce che il limite del paesaggio rurale dovrebbe essere circoscritto nei termini di cui sopra. Contemporaneamente dovrà essere rivista la perimetrazione relativa al paesaggio rurale apposta: sul centro abitato e su tutte quelle zone abitate come contrade, villaggi ecc. che hanno perso i connotati di paesaggio rurale ed acquisito quello di tessuto edificato.

fabbricato le aree pertinenziali, alle quali aggiungendo l'ampia fascia di rispetto, spesso si raggiunge una copertura pari Per i contesti culturali, come le per le masserie, trulli, architetture minori in pietra a secco, ecc. si propone la distinzione tra quelle effettivamente monumentali, quelli produttivi e quelle con altre destinazioni. L'individuazione così come proposta nella cartografia, non fa alcuna distinzione fra questi beni, trattandoli tutti allo stesso modo. Viene, inoltre, proposta un'area vincolata che comprende oltre al all'intera area produttiva e oltre. Il sito interessato dovrà essere ridimensionato nel rispetto del fabbricato e delle sole aree pertinenziali prospicienti il fabbricato stesso (aia, ecc.). A queste aree dovrà essere aggiunta una fascia di rispetto sempre proporzionata all'importanza del sito così come sopra proposto a per quanto concerne le aree contigue alle aree boscate, così come riportato nel Piano Territoriale Riserva naturale orientata del Bosco delle Pianelle .

In generale intervenire sul paesaggio per preservarlo non significa necessariamente lasciare tutto invariato o inserire solo interventi simili a quelli già presenti. Se così fosse non esisterebbe la storia dell'Architettura ed anche gli stessi beni che oggi vogliamo proteggere e tutelare (trulli, masserie, muri a secco, ecc) .

E' opportuno quindi dare ampia possibilità di espressione architettonica negli interventi da ammettere in qualsiasi ambito e/o contesto temperandoli con la compatibilità paesaggistica. Questo darebbe una giusta risposta alle varie esigenze della comunità.

Notevoli esempi si possono fare a proposito di interventi di architettura contemporanea inseriti correttamente nel paesaggio. Citando il famosissimo capolavoro di Wright, la casa sulla cascata, ZAHA HADID, JEAN NOUVEL, etc....

Quindi non è corretto, per esempio, limitare le tipologie di intervento, i materiali, le finiture, o vietare altri interventi quali piscine, ecc., se tali interventi , verificati attraverso simulazioni paesaggistiche, vengono correttamente inserite nel paesaggio circostante.

Pertanto è necessario integrare le norme del piano nel senso di permettere nuovi interventi alle condizioni suddette cioè consentire nuova architettura paesaggisticamente compatibile. (Premio Apulia – buone pratiche – Comune di Santeramo, edificio polifunzionale)




FIG. 1 – STRALCIO DELLA TAVOLA “Componenti culturali e insediative_474”.
P.to 6.3.1 del PPTR.

OSSERVAZIONE: *ERRATA DENOMINAZIONE DELLA MASSERIA “PALESI”*

La masseria “*Palesi*”, già assoggettata a vincolo monumentale ai sensi del D. Leg. vo 42/04, è stata erroneamente denominata Masseria Vignaietto. I fabbricati contenuti nel cerchio identificano la localizzazione effettiva della struttura agrituristica, di recente realizzazione, denominata “*Il vignaietto*”.




FIG. 2 – STRALCIO DELLA TAVOLA “Componenti culturali e insediative_475”.
P.to 6.3.1 del PPTR.

OSSERVAZIONE: MANCATA INDIVIDUAZIONE DELLA “MASSERIA FASCILLO”

In figura si rileva come la parte più vecchia della masseria del “Monte”, caratterizzata da un complesso e suggestivo gruppo di trulli posti a pochi passi da una antica torre DUE – QUATTROCENTESCA, con chiesetta rimaneggiata nel 700’ con affreschi interni, non risulta assoggettata ad alcuna tutela.




FIG. 14 – STRALCIO TAVOLA “Componenti culturali e insediative _475”.

P.to 6.3.1 del PPTR

OSSERVAZIONI: E' stata vincolata la masseria Pianelle anche se è costituita da corpi di fabbrica dei quali la parte più vecchia risale agli anni 60.

LA STRUTTURA ANTROPICA E STORICO-CULTURALE

componenti culturali e insediative

artt. 76 -77- 78

Per tutti gli interventi di trasformazione ricadenti nelle aree identificate come “paesaggi rurali” dal PPTR , assumono carattere prescrittivo per i manufatti rurali le “Linee guida 4.4.4 per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco” e le “Linee guida 4.4.6 per il recupero, la manutenzione e il riuso dell’edilizia e dei beni rurali”. Con particolare riferimento alle modalità di ampliamento in accostamento di cui al p.to 4.2 delle linee guida, è previsto che i nuovi corpi devono avere altezza inferiore rispetto alle cinte basamentali del corpo originale.

In relazione a ciò si propone, anche in base a quanto già trasmesso con nota del Comune di Cisternino prot. 8737 del 07.06.2012 e documento congiunto dei comuni di Martina Franca, Locorotondo, Cisternino ed Alberobello, di limitare l'altezza del corpo di fabbrica in ampliamento al di sotto delle cinte basamentali originali per la parte strettamente necessaria alla connessione con il fabbricato esistente, consentendo invece altezze maggiori del corpo di fabbrica a farsi in ampliamento; tanto anche in attuazione dello stesso PPTR che prevede che l'ampliamento possa essere realizzato con tipologia a trullo, come peraltro rappresentato negli esempi riportati a pag. 9 e 10 delle linee guida sulle strutture in pietra a secco.

In merito ai fabbricati a trullo e/o lamia va prevista la possibilità, oltre all'intervento una tantum di 75 mc per la dotazione di servizi ai fini dell'utilizzo residenziale, anche di poter prevedere una ulteriore premialità, per consentire il recupero ai fini abitativi anche di singoli coni o singole lamie di piccole dimensioni ai fini del raggiungimento della soglia minima di abitabilità per due persone di 38 mq utili, come previsto dal Decreto Ministeriale della Sanità del 5 luglio 1975. Ciò risolverebbe la problematica relativa alla possibilità di recupero

di tutti i trulli, lamie ecc., di qualsiasi dimensione e tipo, e si eviterebbe sia l'abbandono che il saccheggio delle chianche nonché gli ampliamenti abusivi in linea con gli obiettivi del PPTR che richiede espressamente la cura e non l'abbandono di tali manufatti.

In relazione poi alla possibilità di realizzare piscine nelle aree di pertinenza di immobili a destinazione abitativa e turistico-produttiva si propone di modificare il testo come segue:

“potranno essere previste piscine di piccole dimensioni al servizio di un certo numero di abitazioni , **ad esempio nel caso di villette plurifamiliari, consorzi, condomini orizzontali o verticali ecc. (e comunque mai superiori a 75 mq)** o ricadenti nelle pertinenze **di abitazioni isolate, (di superficie mai superiori a 50 mq)** o di manufatti a destinazione turistico-produttiva-aziende agrituristiche, centri sportivi, ecc., (non superiori a 75 mq);”

In relazione alla possibilità di realizzare piani interrati si concorda con la limitazione degli stessi entro la sagoma del fabbricato fuori terra se trattasi di nuovo fabbricato ed entro la sagoma dell'ampliamento nel caso di ampliamenti di fabbricati esistenti.

Si propone invece di consentire la realizzazione di rampe di accesso carrabile, in alternativa o in aggiunta alla scala, di larghezza non superiore a 3,00 ml, essendo i vani interrati per lo più a destinazione di depositi e di garage al fine di un agevole utilizzo.

OSSERVAZIONI GENERALI ALLE MISURE DI SALVAGUARDIA E DI UTILIZZAZIONE

Si propone di integrare le tipologie di interventi ammissibili sugli immobili legittimamente esistenti ricadenti nelle aree interessate dalle componenti degli ulteriori contesti paesaggistici e nelle relative aree di rispetto con:

Interventi ammissibili sugli immobili legittimamente esistenti ricadenti in Aree interessate dalle componenti degli UCS:

- 1) intervento di demolizione senza ricostruzione solo su immobili totalmente privi di valore culturale e/o identitario ;
- 2) ristrutturazione edilizia di edifici esistenti e di infrastrutture stabili legittimamente esistenti anche con parziale demolizione e ricostruzione, garantendo il rispetto dei caratteri storico-tipologici ed evitando l'inserimento di elementi dissonanti;
- 3) Ristrutturazione edilizia intesa come totale demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili legittimamente esistenti solo se totalmente privi di valore culturale e/o identitario, prevedendo la delocalizzazione, con la stessa volumetria e sagoma, in zona di proprietà contigua, di fuori della fascia tutelata;

Interventi ammissibili sugli immobili legittimamente esistenti ricadenti in Aree di rispetto delle componenti:

- 1) intervento di demolizione senza ricostruzione solo se totalmente privi di valore culturale e/o identitario ;
- 2) ristrutturazione edilizia di edifici esistenti e di infrastrutture stabili legittimamente esistenti anche con parziale demolizione e ricostruzione, garantendo il rispetto dei caratteri storico-tipologici ed evitando l'inserimento di elementi dissonanti;
 - Ristrutturazione edilizia intesa come totale demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili legittimamente esistenti solo se totalmente privi di valore culturale e/o identitario;
 - Interventi pertinenziali ad edifici legittimamente esistenti quali porticati, pergole, depositi interrati entro la sagoma dei fabbricati fuori terra (questi ultimi da realizzarsi solo nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione), vani tecnici, piscine di modeste dimensioni;
 - trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20% (anziché 10 %) purché detti piani e/o progetti e interventi .

All'art.63 - misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'area di rispetto dei boschi – comma3 punto b1)-b7)

Per le seguenti motivazioni

al fine di salvaguardare, valorizzare e riutilizzare il patrimonio storico esistente altrimenti destinato all'abbandono, rovina o saccheggio, si

Osservano

- 1) eliminare la volumetria aggiuntiva non superiore al 10% con possibilità di ampliamenti una tantum di 75 mc. Per tutti i fabbricati, anche per quelli che non possiedono una dimensione minima funzionale ai fini abitativi;
- 2) la trasformazione dei manufatti legittimamente esistenti siano anche finalizzati all'uso residenziale;
- 3) possibilità di ampliamenti per esistenti attività estrattive in coerenza con le normative di settore

Osservazione

riferita alle linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia 4.4.4

Al Cap.3.1 Criteri di intervento

- ▲ eliminare le parole:” l'esclusione della sigillatura dei giunti” dei parametri murari.

Al Cap.4.1 Criteri e requisiti generali

- ▲ consentire gli interventi su tutti i manufatti e non solo su quelli che possiedono una dimensione minima funzionale ai fini abitativi.

Al Cap.4.2 Criteri e requisiti per gli interventi di ampliamento “Ampliamenti una tantum”

- ⤴ consentire anche l'uso di materiali diversi dalla pietra, per le parti non a vista, esclusivamente nelle parti interne.
- ⤴ Possibilità di ampliamento al piano interrato e seminterrato nel limite del 50% della superficie coperta del fabbricato principale

Al Cap.4.5 L'organizzazione degli spazi esterni

- ⤴ Possibilità di realizzazione di piccole piscine (fogge) non superiore a 50 mq. simili a quelle preesistenti, storiche, tipiche del territorio della Valle dei Trulli (denominate comunemente Fogge) sul terreno di pertinenza di unità abitative ovunque esse presenti sul territorio
- ⤴ Prevedere espressamente la possibilità di realizzare pergolati oltre che con strutture metalliche, anche con piedritti murari scialbati a latte di calce così come riportato nell'esempio fotografico dell'atlante a pag.11.
- ⤴ Al Cap.5 Nuove costruzioni in contesti interessati da pietra a secco
- ⤴ Possibilità di realizzazione piani interrati o seminterrati a condizione che l'altezza massima fuori terra sia contenuta nell'altezza massima consentita dalle rispettive NTA , con accesso a detti piani interrati/seminterrati da un unico ingresso carrabile in modo da limitare gli sbancamenti.

Capo IV

STRUTTURA ANTROPICA E STORICO-CULTURALE

Osservazioni

L'area industriale di Martina Franca rientra in una area vincolata per Legge – Decreto Ministeriale 14.04.1967 – Dichiarazione di Notevole Interesse Pubblico. Questa area – marginale rispetto alla più vasta area individuata, è stata, nel tempo, trasformata e completamente costruita a scopo Industriale e commerciale. Ai progetti di volta in volta sottoposti agli organi preposti alla tutela per il parere di competenza nulla è stato eccepito circa la realizzazione dei manufatti. Di fatto, quindi, in quest'area

tutelata per Legge oggi c'è una zona industriale. Il PPTR non ha registrato alcuna modifica allo stato dei luoghi nonostante la copianificazione operata con il Ministero. Non si comprendono le ragioni per le quali il PPTR continua a riportare un vincolo su un'area fortemente antropizzata e trasformata negli ultimo ventennio che altera sostanzialmente l'analisi di quella parte del territorio della Valle dei Trulli.

Analogamente non sono state individuate le consistenti aree soggette ad "Usi Civici".

Li 2 ottobre 2013

I TECNICI DEI COMUNI DI:

Alberobello

Castellana Grotte

Cisternino

Locorotondo

Martina Franca

Putignano